

## Titolo XIII - ANIMALI ESOTICI

### **Art. 55 - Tutela degli animali esotici**

1. Per animali esotici si intendono le specie di animali facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente e temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Comune per il tramite del Servizio Veterinario dell'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale.
3. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della Legge n. 874 del 19/12/1975 e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.
5. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.
6. I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Comune entro otto giorni la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
7. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune.
8. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario dell'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale competente per territorio.
9. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento e il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
10. In caso di cessazione dell'attività, dovrà pervenire segnalazione al Comune entro trenta giorni.
11. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della Legge n. 874 del 19/12/1975 e successive modifiche ed integrazioni.
12. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune su parere favorevole del servizio veterinario dell'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale competente per territorio.
13. Nella fase istruttoria spetta al servizio veterinario dell'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale accertare:
  - a) La conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio;
  - b) Che i ricoveri e/o le aree destinate agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico - sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.
14. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione, o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca dell'autorizzazione e l'emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi,

a spese del detentore, ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale.

15. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, l'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa di una somma da euro 125,00 ad euro 450,00.